

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNE DI CENTO



IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli
Ord. Arch. Prov. PR n° 377



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio-Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi



G											
F											
E											
D											
C											
B											
A	17.04.2012	EMISSIONE					BERTUZZI	BECCARELLI	SALSI		
REV.	DATA	DESCRIZIONE					REDAZIONE	CONTROLLO		APPROVAZIONE	
IDENTIFICAZIONE ELABORATO										DATA: MAGGIO 2012	
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA: VARIE	
5886	PD	0	000	00000	0	IA	FS	11	A		

Legenda

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

-  Beni di valore storico ed architettonico
D.lgs. 42/2004

ZONE PRODUTTIVE E AMBITI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI

-  Ambiti specializzati per attività produttive
-  Ambiti specializzati per attività produttive di nuova espansione (AP)
-  Ambiti agricoli periurbani
-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico


ZONE A DOMINANTE RESIDENZIALE

-  Ambiti urbani consolidati
-  Ambiti consolidati in territorio agricolo

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI


-  Dotazioni territoriali territoriali di progetto
-  Concentrazione e/o sistema di dotazioni entro gli Ambiti
-  Zone di valore naturale e ambientale (SIC e ZPS ed art. 25 del PTCP)
-  Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18 del PTCP)
-  Fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati (art.142 D.L.gs. n°42/2004)
-  Fasce fluviali P.S.A.I. (Bacino del Po e Bacino del Reno)


PRINCIPALI ELEMENTI DI VINCOLO E AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE

-  Dossi di rilevanza storico documentale (a) e di rilevanza idrogeologica(b)
-  Zone di interesse storico testimoniale: "Partecipanza"
-  Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (artt. 17 e 19 del PTCP)

MOBILTÀ DI PROGETTO


-  Metropolitana di superficie
-  Superstrada Cispadana - tracciato di progetto
-  Casello previsto per Autostrada Regionale Cispadana
-  Corridoio infrastrutturale Autostrada Regionale Cispadana
-  Nuova viabilità d'ambito
-  Viabilità esistente da riqualificare
-  Proposta del D.P. di integrazione alla viabilità principale
-  Tratti alternativi alla viabilità di connessione all'Autostrada Regionale Cispadana proposta dal progetto preliminare a base di gara
-  Principali nodi della nuova viabilità
-  Integrazioni alla viabilità esterna all'Associazione
-  Interventi di ambientazione e mitigazione della viabilità
-  Nuove connessioni ciclabili-pedonali e di fruizione del territorio






STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO





STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Legenda


-  D3 - Zona Produttiva
-  D4 - Zona Produttiva
-  E1 - Zona Agricola
-  E2 - Zona Agricola
-  E3 - Zona Agricola
-  E4 - Zona Agricola
-  E4/a - Zona Agricola
-  E5 - Zona Agricola
-  Rilevanza Idrogeologica
-  Rilevanza Storico Documentale e Paesaggistica
-  Aree di Importanza Storica-Architettonica-Ambientale
-  Edifici di Interesse Architettonico
-  Censimento Edifici in Zona Agricola
-  Patrimonio Edilizio Rurale
-  Delimitazioni Centro Edificato
-  Maceri
-  Delimitazioni Parchi
-  Zone Tutela Corsi Acqua
-  Fasce Rispetto Stradale
-  Fasce Rispetto Ferroviario
-  Fasce Rispetto Metanodotto
-  Fascia di Rispetto Fluviale
-  Fascia di Rispetto Stradale
-  Invasi ed Alvei di Fiumi e Corsi d'Acqua
-  Viabilità Storico Panoramica
-  Piani Particolareggiati (Poggio Renatico)
-  Zona Tutela Caratteri Ambientali
-  Zona di Concentrazione di Materiali Archeologici






STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

2.1 - Il sistema delle aree agricole e le Unità di paesaggio (artt. 8 e 11 del PTCP)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il paesaggio è definito mediante Unità di Paesaggio (U.P.). Le indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, sono contenute nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio di cui alle allegate schede.

L'Unità di Paesaggio è l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali. Esse sono individuate dal PTCP.

(omissis)

Esse costituiscono pertanto quadro di riferimento essenziale per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi del PTCP, il quale ne descrive la genesi storica e le caratteristiche morfologiche, riportate nel Quadro Conoscitivo (sezione C1- pag. 62) , cui si rimanda, nonché i principali elementi specifici da tutelare di seguito riportati.

PRESCRIZIONI

Il territorio dell'Associazione Alferrarese è interessato da 5 unità di paesaggio di rango provinciale:

- Unità di paesaggio n°1 "dei Serragli",
- Unità di paesaggio n°2 "della Partecipanza ,
- Unità di paesaggio n°3 "delle Masserie",
- Unità di paesaggio n°4 "Valli del Reno",
- Unità di paesaggio n°10 "Ambiti naturali fluviali",

(omissis)

2.2 - Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale (art. 19 del PTCP)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC1, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art.19 del PTCP. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in attuazione del presente Piano, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese.

INTERVENTI AMMESSI

Nelle aree oggetto del presente articolo sono ammessi:

a. gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, progettati ed eseguiti in attuazione del progetto di Rete Ecologica di cui agli artt. 2.4 e 2.5, con modalità consone alle caratteristiche delle singole Unità di Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle diverse parti del presente Piano;

(omissis)

INTERVENTI AMMESSI CON CONDIZIONI

La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di servizio di attività del tempo libero diverse da quelle di cui al comma precedente, nonché la previsione di campeggi nelle aree oggetto del presente articolo può essere contenuta esclusivamente in programmi o piani di settore formati ed approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d'area formati ed approvati con la partecipazione diretta della Amministrazione Provinciale. Qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti od idonei per le esigenze di tali attrezzature, gli strumenti di pianificazione citati possono prevedere la edificazione di

nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni organizzate sul lotto nella forma di insediamento tipica della Unità di Paesaggio di riferimento, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

Le seguenti infrastrutture:

a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

(omissis)

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Non sono soggette alle disposizioni dei commi precedenti di questo articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, le aree ricadenti all'interno degli ambiti urbani consolidati e comunque tutte le aree indicate al comma 8 dell'art. 19 del PTCP.

Le aree di cui al presente articolo sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore paesaggistico" di cui all'art. A-18 della legge citata e di cui al successivo art.9.1, lettera b).

2.3 - I dossi : matrici morfologiche del territorio (art. 20 del PTCP)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC1, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art.20 del PTCP.

(omissis)

In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale sono suddivisi in:

a. dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;

b. dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica, non più visibili sul micro rilievo.

PRESCRIZIONI

Nelle aree di cui al presente articolo le azioni di tutela dovranno essere orientate al mantenimento di massima efficienza della funzione primaria quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. In linea di principio si dovrà evitare al massimo la impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio secondo modalità definite nel RUE.

Ai dossi di valore storico-documentale ricadenti nel territorio rurale come definito ai sensi della L.R. 20/2000 si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.2.2 - Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale,

(omissis)

2.4 – Le reti ecologiche di primo livello - rete primaria e secondaria

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC2, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 27-ter, 27-quater, del PTCP in attuazione al progetto di Rete e Ecologia Provinciale (REP).

(omissis)

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Le reti ecologiche perseguono i seguenti obiettivi:

a) contrastare i processi di impoverimento biologico e di frammentazione degli ecosistemi naturali e semi-naturali, presenti in particolare nei territori di pianura, salvaguardando e valorizzando prioritariamente i residui spazi naturali e realizzandone di nuovi;

b) favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione con i territori limitrofi;

- c) valorizzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo di qualità idraulica, di qualità naturalistica e di qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
- d) promuovere il controllo della forma urbana e della infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;
- e) promuovere la sperimentazione di pratiche innovative (previsione di incentivi all'interno POC, perequazione ed applicazione degli standard "a distanza", piena assunzione del concetto di dotazione ecologica della L.R. 20/2000);
- f) promuovere il coordinamento della pianificazione dei diversi livelli istituzionali e la cooperazione amministrativa in funzione di un più stretto coordinamento tra politiche di settore e fra gli stessi Enti competenti;
- g) favorire la diffusione di una cultura e sensibilizzazione ambientale negli attori della comunità locale;
- h) minimizzare la frammentazione del territorio determinata dalle infrastrutture, prevedendo opere di mitigazione e di inserimento ambientale, in grado di garantire comunque sufficienti livelli di continuità ecologica;
- i) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la mobilità, qualora ripensate e progettate non come meri vettori di flussi ma come sistemi infrastrutturali evoluti, dotati di fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico;
- j) valorizzare la funzione potenziale di corridoio ecologico che possono rivestire le piste ciclabili extraurbane in sede propria, se integrate e potenziate da fasce laterali di vegetazione e spazi finalizzati alla funzione di corridoio ecologico, nonché le strade carrabili minori, a basso traffico veicolare ed uso promiscuo veicolare ciclopedonale, qualora vengano progettate o riqualificate secondo il concetto delle strade a "priorità ambientale";
- k) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico.- produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- l) associare alla funzione ambientale della rete ecologica, quella di strumento per la diffusione della conoscenza e delle corrette fruizioni del territorio, nonché della percezione del paesaggio, in grado di interagire con le offerte culturali, storico testimoniali ed economiche, nell'intento di instaurare circuiti virtuosi atti a ricreare un contesto territoriale in cui alla qualità dell'ambiente e del paesaggio si accompagni anche la qualità della vita.

E' quindi importante sottolineare come questo vincolo è da intendersi trasversale rispetto a qualsiasi intervento di trasformazione.

Il PSC recepisce ed individua la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP), comprendente la rete primaria e secondaria, che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano, demandando al RUE ed al POC l'articolazione normativa per la loro attuazione e/o valorizzazione sulla base dell'Abaco degli interventi progettuali allegato e parte integrante delle Norme del PTCP. Rispetto a tali indicazioni, la strumentazione urbanistica attuativa comunale indicherà i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle linee guida progettuali contenute nel citato Abaco. La valutazione preventiva delle opere infrastrutturali e di quelle di trasformazione permanente del territorio, effettuata nelle forme di legge, dovrà dar conto della coerenza con le Norme citate.

DEFINIZIONE DEGLI "ELEMENTI FUNZIONALI DELLA RETE"

La REP è strutturata nei seguenti elementi funzionali, esistenti o di nuova previsione (come descritti all' art. 27-quater del PTCP):

- Nodi ecologici: costituiti da areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso, con funzioni di capisaldi della REP.

(omissis)

- Stepping stones: sono costituiti da unità ambientali naturali o seminaturali che, seppure di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per dimensioni ridotte e maggiore isolamento rispetto ai Nodi di rete.

- Corridoi ecologici: sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e con le relative fasce di tutela e pertinenza, oltre che con il reticolo principale della bonifica.

I Corridoi ecologici si suddividono in primari, secondari e locali. I Corridoi ecologici primari e secondari costituiscono elementi strutturanti la REP di primo livello;

Il PSC individua i corridoi ecologici locali.

I Corridoi ecologici primari costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005.

- Aree speciali: costituiti da ampie porzioni di territorio corrispondenti a contesti territoriali con particolari connotazioni che devono essere salvaguardate e il più possibile potenziate con politiche unitarie. Nel territorio dell'Altoferrarese è identificato l'"areale dei maceri" (tra i Comuni di Cento e Sant'Agostino).

(omissis)

DIRETTIVE

Al fine di garantire uno sviluppo della REP equilibrato in tutte le componenti necessarie al mantenimento dei livelli idonei di biodiversità nell'area della pianura ferrarese, gli interventi di realizzazione della REP dovranno ottenere:

(omissis)

b) una prevalenza di ambienti di "ricostruzione della complessità rurale" (piantate, siepi, piccoli boschetti, canali e scoline, prati naturali, ruderi) per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più antico impianto, in corrispondenza delle UdP "delle Masserie" e "della Partecipanza";

(omissis)

Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d'acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP. Attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comuni interessati, sulla base delle previsioni del PTCP, sono definite le modalità di realizzazione delle unità funzionali della REP. Gli elementi della Rete che interessano più Comuni possono essere modificati solo attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di REP.

(omissis)

2.5 – Le reti ecologiche locali

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC2, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 27-quinquies del PTCP.

DIRETTIVE

Nella definizione e realizzazione della rete ecologica locale il PSC ed il RUE attraverso le indicazioni normative inerenti le singole trasformazioni del territorio dovranno attenere ai seguenti obiettivi ed indirizzi:

a) salvaguardare i biotopi di interesse naturalistico esistenti, in particolare i biotopi boscati isolati ed i maceri secondo le qualità puntualmente censite ed aggiornate nel QC di questo Piano;

b) operare il recupero dei biotopi di interesse conservazionistico potenziale, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione delle potenzialità di espressione della biodiversità;

c) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità florofaunistica ed ecosistemica;

- d) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, areali speciali e reti ecologiche diffuse;
- e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli alvei fluviali, compatibilmente con le norme vigenti in materia di rischio idraulico, con rimozione parziale e dissimulazione degli elementi artificiali di controllo idraulico e di regimazione dei flussi, ove presenti, e con azioni di riqualificazione morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d'acqua;
- f) salvaguardare ed incrementare la flora e la fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie ed habitat di interesse ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale o provinciale);
- g) favorire la fruizione "dolce" degli elementi della rete ecologica, prevedendo adeguate infrastrutture;
- h) valorizzare le specifiche caratteristiche di contesto che si esprimono nell'appartenenza alle differenti Unità di Paesaggio.

PRESCRIZIONI

Modifiche limitate ai corridoi ecologici di cui al presente articolo possono essere effettuate solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione del PTCP.

Il POC ed il RUE definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come unità funzionali della rete ecologica di livello locale. Nelle unità funzionali della rete ecologica locale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative eco compatibili, allo sviluppo di attività economiche eco compatibili.

Fatta eccezione per quanto stabilito dalle schede di progetto allegate al presente articolo, nelle unità funzionali della rete ecologica di livello locale non è consentita, ad esclusione delle esigenze delle aziende agricole non altrimenti soddisfacibili, la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull'edilizia esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere di pubblico interesse. Gli interventi edilizi ammessi devono comunque essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono.

(omissis)

Il RUE contiene la disciplina per la realizzazione e la gestione delle opere a verde, anche attraverso l'allegato Regolamento, in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche alla funzione di connessione ecologica diffusa. Il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo.

Le prescrizioni e direttive di cui agli artt. 2.4 e 2.5 delle presenti norme relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite, nonché dei limiti e dei condizionamenti negli elementi funzionali, integranti e strutturanti la REP si applicano, fatte salve disposizioni specifiche, in combinato disposto con le Norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi.

Il PSC elaborato in forma associata definisce la rete ecologica locale o di terzo livello, sulla base di una analisi di tipo ecologico-territoriale redatta in sede di Quadro Conoscitivo ad integrazione della rete ecologica di primo e di secondo livello ed individua le aree nodali e di interconnessione della rete specificandone gli indirizzi progettuali (vedi tav. PSC2).

(omissis)

2.6 - Altri strumenti e progetti comunali e sovracomunali per la tutela e valorizzazione del territorio :

- a) Il "sito Unesco"
- b) Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
- c) Le Aree di Riequilibrio Ecologico

(omissis)

- b) Rete natura 2000 (SIC e ZPS)

Le zone oggetto del presente punto, sono individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC2 Rete Natura 2000 è un progetto che trae origine dalla Direttiva Europea n. 43 del 1992 denominata "Habitat" finalizzata alla conservazione della diversità biologica e, in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari.

(omissis)

2 - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico SIC e ZPS (IT4060016).

Quest'area ripercorre il corso del PO, è caratterizzata dalla presenza di larghe anse e profonde golene. Per le porzioni di territorio comunale interessate da perimetrazioni di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e/o da Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, il Comune contribuisce alla formazione del Piano di gestione e recepisce nel RUE le misure di conservazione emanate dalla Provincia.

Le aree di cui al presente punto sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale" di cui all'art. A-17 della legge citata e di cui al successivo art. 9.1, lettera a)

(omissis)

3 – Norme di tutela idrogeologica e naturalistica

3.1 - Zone di tutela dei corsi d'acqua (art. 17 del PTCP)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC1, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 17 del PTCP. Esse comprendono:

- a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;
- b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.

In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.

INTERVENTI NON AMMESSI

Nelle aree oggetto del presente articolo, di cui al comma 1, lettera a, collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:

- a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;

(omissis)

INTERVENTI AMMESSI CON CONDIZIONE

In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

(omissis)

INTERVENTI AMMESSI

(omissis)

Nelle aree di cui al presente articolo possono essere previsti nell'ambito dei Piani Operativi Comunali (POC):

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.

Le aree di cui al presente articolo sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore paesaggistico" di cui all'art. A-18 della legge citata e di cui al successivo art.9.1, lettera b).

Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le aree ricadenti all'interno degli ambiti urbani consolidati e comunque tutte le aree indicate al comma 8 dell'art. 19 del PTCP.

3.2 - Invasi ed alvei (art. 18 del PTCP)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto del presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC1, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 18 del PTCP. Esse comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio comunale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di vaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, le zone di cui al presente articolo corrispondono alla "Fascia A" del PAI-PO.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel bacino del Reno, le zone di cui al presente articolo corrispondono all'"alveo attivo" come individuato PSAI-RENO.

PRESCRIZIONI

Nelle zone oggetto di tutela di cui al presente articolo in quanto coincidenti rispettivamente con la "Fascia A" perimetrata del PAI-PO e con "l'alveo attivo" perimetrata del PSAI-RENO, si applicano oltre alle norme e prescrizioni di seguito riportate quelle, ancorchè coincidenti od aggiuntive, previste dai rispettivi piani stralcio e riportate agli artt. 5.3 e 5.4 delle presenti norme.

In tali zone devono essere garantite:

a - le condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;

b - il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;

c- il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Per i fini di cui al precedente secondo punto, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto descritto al comma successivo;

b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;

c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.

Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:

a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

(omissis)

c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;

(omissis)

Le aree di cui al presente articolo sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale" di cui all'art. A-17 della legge citata e di cui al successivo art.9.1, lettera a).

3.3 - Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTCP)**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo, come individuate nella tavola di Piano contrassegnata dal numero PSC1, si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art.25 del P.T.C.P. Esse rappresentano l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente. All'interno della Rete Ecologica Provinciale, a queste aree è assegnato il ruolo di core areas quali elementi essenziali per il rafforzamento dei nodi di rete esistenti e per la costruzione di nuovi nodi ad integrazione della rete stessa.

Le aree di cui al presente articolo sono soggette alle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi, degli indirizzi progettuali allegati al progetto di Rete Ecologica Provinciale, nonché dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art. 3.5 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica boscate.

PRESCRIZIONI GENERALI

Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti possono individuare, nell'ambito di dette zone, quelle di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente punto A) e B):

a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

(omissis)

In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

Nel territorio dell'Altoferrarese sono presenti nell'ambito delle zone di tutela naturalistica:

A) Zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo

(omissis)

B) Zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali

Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali, oltre alle prescrizioni generali elencate al punto precedente valgono le indicazioni contenute negli artt. 2.2 (Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale) e 3.2 (Invasi ed alvei), nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10 (Ambiti fluviali).

Le aree di cui al presente articolo sono inoltre classificate ai sensi della L.R. 20/2000 come "Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale" di cui all'art. A-17 della legge citata e di cui al successivo art. 9.1, lettera a).

4 – Norme e vincoli di carattere storico culturale**4.1 - Aree ed elementi tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004**

Costituiscono aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

a) L'area della Partecipanza agraria (vedi art.4.3 delle presenti norme)

b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156, del D. Lgs 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:

- torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);

- i corsi d'acqua rientranti nell'elenco del T.U. 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni per una fascia di 150 metri ciascuna (vedi art.4.5 delle presenti norme);

- aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) -(vedi art.3.5 delle presenti norme);

- aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) - (vedi art.4.2 delle presenti norme).

L'individuazione delle aree di cui alla lettera b) del primo comma costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46. Gli eventuali aggiornamenti, delle perimetrazioni di tale individuazione, stabiliti dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali sono recepiti e riportati nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso.

La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D. Lgs 42/2004.

4.3 - Zone di interesse storico testimoniale (art. 23 del PTCP): Le Partecipanze Agrarie

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo si applicano le seguenti disposizioni, in conformità con quanto stabilito dall'art. 23 del PTCP. Quali zone di interesse storico-testimoniale, il presente Piano individua il sistema territoriale "delle Partecipanze Agrarie" e lo perimetra con specifica simbologia nelle tavole contrassegnate dal numero PSC1 e PSC2.

Il sistema storico-testimoniale delle Partecipanze interessa i territori dei Comuni di Cento, S. Agostino e Mirabello. In tali aree si applicano gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel capitolo specificamente destinato alla Unità di Paesaggio "delle Partecipanze".

PRESCRIZIONI

In assenza di apposita disciplina particolareggiata, ferma restando ogni altra specifica indicazione e tutela posta dagli altri articoli delle presenti Norme, ogni intervento che comporti modifica di uno qualsiasi degli elementi costituenti i caratteri fisici ed insediativi della Partecipanza, ivi compresi reticoli viario, canali di scolo, ed altri elementi testimoniali come elencati all'art. 24 del PTCP, dovrà essere oggetto di puntuale approvazione da parte della Amministrazione Provinciale.

Sugli edifici ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, il RUE in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 31/2000, stabilisce gli interventi ammissibili.

4.4 - Immobili di valore storico-architettonico sottoposti a vincolo ministeriale ai sensi del D.lgs 42/2004

Il PSC individua nella tav. PSC1, gli immobili di interesse storicoarchitettonico; e indica nelle tabelle di seguito riportate la relativa categoria di tutela in relazione alla valutazione delle caratteristiche del bene e delle condizioni di conservazione;

(omissis)

4.5 – Altri elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTCP)

Il PSC individua tutti gli elementi del territorio che per valore storico sono degni di tutela, e stabilisce nei punti seguenti specifiche prescrizioni di tutela, necessarie alla conservazione del singolo oggetto e/o immobile e del suo ruolo nel sistema territoriale di riferimento.

a) La viabilità storica

Il PSC individua e tutela la viabilità di interesse storico presente nel territorio comunale, così come indicata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero PSC2 e/o elencata nelle singole Unità di Paesaggio.

Detta viabilità non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

Gli interventi sulla viabilità extraurbana di valore storico dovranno assicurare la conservazione sia del tracciato, sia dell'ampiezza della sede sia dei manufatti costitutivi, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (fossi laterali, siepi, pilastri, maestà, manufatti di attraversamento in muratura, ecc.) Deve essere mantenuto l'andamento planimetrico ed altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico-

documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a nulla-osta da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Per quelle strade storiche che siano classificate ai sensi del D.Lgs. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni come Strade extraurbane locali, va evitato ogni allargamento della sede salvo che sia indispensabile per la riduzione di situazioni di rischio per gli utenti. In particolare vanno valorizzati quei tracciati storici che svolgono un ruolo secondario per la mobilità carrabile e che possono costituire percorsi preferenziali di connessione per la mobilità pedonale e ciclistica e per la fruizione delle risorse ambientali.

Il POC ed il RUE dovranno prevedere specifiche misure volte a preservare i tratti ancora liberi dall'edificazione. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nel territorio urbanizzato, è regolata dal RUE.

e) Immobili di interesse architettonico e/o testimoniale

Sono da considerare immobili di interesse storico-culturale e/o testimoniale, qualora non siano considerati immobili di valore storico-architettonico ai sensi della L.42/2004:

(omissis)

Il RUE individua nella propria cartografia gli immobili di pregio storico culturale e testimoniale e ne definisce la relativa categoria di tutela, sulla base della valutazione delle caratteristiche del bene e delle condizioni di conservazione, ai sensi della L.R. 31/2002.

5.9 – Fasce di rispetto e prescrizioni relative ad infrastrutture ed impianti

Fasce di rispetto stradale

(omissis)

Il RUE dovrà evidenziare nella propria cartografia le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato. Saranno considerate:

- le strade esistenti,
- le strade in corso di realizzazione,
- le strade in fase di progettazione, qualora già dotate di progetto definitivo approvato.

La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze eventualmente prescritte dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT).

In caso di:

- approvazione della classificazione definitiva della strade da parte degli organi competenti,
- approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati,
- entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti,

le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel RUE con determina dirigenziale, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

Nelle fasce di rispetto stradale il RUE, detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammessi e agli usi consentiti nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

(omissis)

TITOLO III - INFRATRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

6 - Infrastrutture per la mobilità e dotazioni territoriali

6.1 -Infrastrutture per la mobilità: assunzione delle determinazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata e previsioni progettuali del PSC

Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci.

Il PSC recepisce le previsioni della pianificazione e programmazione sovraordinata e quindi individua nelle tavole di piano:

- a) la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per l'interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano;
- b) la rete del sistema della mobilità ciclabile e pedonale.

In particolare per quanto riguarda l'autostrada "Cispadana" il PSC individua nelle tavole di piano un corridoio corrispondente allo sviluppo progettuale più recente disponibile. Dato lo stadio ancora preliminare delle progettazioni effettuate finora, tale corridoio assume un valore orientativo.

Quando il progetto definitivo della autostrada "Cispadana" sarà approvato, esso sarà recepito nel POC, senza che ciò comporti procedura di variante al PSC anche qualora tale progetto dovesse discostarsi dal corridoio indicato.

Nelle tavole di piano sono indicati ideogrammaticamente, sia con riguardo alla "Rete di Base di interesse regionale", come definita dal PRIT, sia con riguardo alla rete stradale extraurbana di interesse locale gli interventi di miglioramento e qualificazione.

Le previsioni grafiche del PSC relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore di schematizzazione della rete di infrastrutture per la mobilità e di indicazione di massima per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato e la posizione dello stesso. Fino al momento dell'inserimento di ciascuna specifica previsione nel POC, le previsioni del PSC non comportano vincoli urbanistici di inedificabilità ed espropriativi; sulle aree interessate trovano applicazione le altre norme di tutela e quelle relative al tipo di ambito urbanistico in cui ricadono.

Con l'inserimento nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico conformativo ed espropriativo sull'area interessata dal tracciato, come individuata nel POC stesso, e su una fascia di rispetto di larghezza corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del Codice della Strada per tale tipo di strade.

Dopo l'approvazione del progetto da parte degli enti competenti, questa ha effetti di vincolo di inedificabilità riferito alle aree interessate dalla sede stradale e relative pertinenze, nonché alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale.

Contestualmente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura.

(omissis)

6.3 – Dotazioni territoriali

(omissis)

- c) Dotazioni ecologico-ambientali

Contribuiscono alle dotazioni ecologico-ambientali del territorio:

(omissis)

- le fasce di rispetto stradale e ferroviario, ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli edifici;

(omissis)

9 -Territorio rurale

9.0 – Territorio rurale. Definizione ed obiettivi di valorizzazione

1. Il Territorio rurale è definito dall'insieme dello spazio extraurbano, caratterizzato dalla compresenza e dalla interazione delle componenti e dei valori fisico - morfologici, naturali, ambientali, paesistici, antropici, culturali, infrastrutturali, socio-economici.

Esso non comprende gli spazi utilizzati per le infrastrutture portanti Il territorio rurale si articola per parti omogenee in cui integrare e rendere coerenti le politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con quelle volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.

(omissis)

9.1 – Classificazione del territorio agricolo

Ai sensi degli artt. da A-16 a A-20 della L.R. 20/2000, il PSC individua gli ambiti rurali suddivisi secondo la seguente classificazione:

9.1.1. Ambiti di valore naturale e ambientale

(omissis)

9.1.2. Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico.

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, ai sensi dell'art. A-18 della L.R. 20/2000, sono caratterizzati da particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono costituiti da quelle parti del territorio con elevata interazione tra caratteristiche fisico - morfologiche, pedologiche e socio - economiche che determinano una limitata intensità allo sfruttamento agricolo dei suoli, dalla particolare presenza di valori naturali, ambientali e paesaggistici. Entro tali ambiti il presente Piano recepisce le norme di tutela e i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del P.T.C.P.

Fanno parte degli ambiti di rilievo paesaggistico:

- le "zone di "particolare interesse paesaggistico ed ambientale" di cui all'art. 2.2 delle presenti norme,
- le "zone di tutela dei corsi d'acqua" di cui all'art. 3.1 delle presenti norme, - le "zone di interesse storico testimoniale" di cui al punto 4.3 delle presenti norme, nonché le aree individuate dal PSC ed esito degli studi relativi al Quadro Conoscitivo, perimetrate nelle tavole PSC1 e PSC2.

2. Al fine di orientare il R.U.E. alla definizione di una disciplina di intervento mirata a cogliere specificità, vocazioni e i limiti delle diverse parti del territorio rurale comunale ed in funzione della compresenza o prevalenza di caratteristiche territoriali di rilievo paesaggistico e di presenza di elementi naturalistico – ambientali, gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico possono essere suddivisi nei seguenti sub – ambiti, riportati in cartografia nella tavola contrassegnata con la sigla PSC1 in scala 1:10.000:

(omissis)

d) ambito agricolo dell' "areale dei Maceri", coincidente con la parte maggiormente conservata della Partecipanza Agraria Cento-Pieveve, orientativamente corrispondente alla Unità di Paesaggio di rango comunale "Dei Maceri";

(omissis)

9.1.3. Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

(omissis)

9.1.4. Ambiti agricoli periurbani

(omissis)

9.1.5. Altri insediamenti in territorio agricolo

(omissis)

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE SPECIFICA CARTOGRAFICA E NORMATIVA

CAPO II - ZONE DI USO PUBBLICO O DI INTERESSE GENERALE

Art. 39 Zona destinata alla viabilità e parcheggi

Nella zona destinata alla viabilità, l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e degli spazi di sosta e parcheggio ha valore indicativo per la redazione dei progetti esecutivi delle relative opere. I progetti esecutivi approvati sostituiscono a tutti gli effetti le indicazioni di P.R.G. In assenza del progetto esecutivo approvato, l'indicazione di P.R.G. è vincolante nei confronti degli interventi edilizi.

Le strade sono classificate negli elaborati grafici di P.R.G. in base alle definizioni del Nuovo Codice della Strada (approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 integrato e corretto dal D.Lgs. n° 360 del 10/09/1993) e del suo Regolamento di esecuzione (approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1993, modificato con D.P.R. n° 147 del 26/04/1993):

- B - Strada extraurbana principale
- C - Strada extraurbana secondaria
- E - Strada urbana di quartiere
- F - Strada locale

Nelle tavole di P.R.G. la zona stradale non è definita con una sigla alfabetica ma con grafie diverse a seconda dei differenti tipi (linea continua o tratteggio di vari spessori).

Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di tutte tipologie (B, C, E, F) si fa riferimento alle indicazioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.

Nelle zone urbane assoggettate ad intervento urbanistico preventivo, le previsioni degli elaborati grafici di P.R.G. hanno valore indicativo fino all'approvazione dello strumento urbanistico preventivo.

Art. 40 Zona di rispetto stradale

La zona di rispetto stradale è destinata alla realizzazione di nuove strade ed all'ampliamento di quelle esistenti, nonché alla realizzazione di spazi verdi ed alla protezione della rete stradale nei confronti della edificazione e viceversa.

Essa è zona pubblica e pertanto espropriabile limitatamente alle porzioni e ai casi in cui sia necessario procedere alla realizzazione o alla ristrutturazione dell'impianto viario e quando la zona sia prospiciente ad aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche o comunque sottoposte ad intervento pubblico.

Le zone di rispetto sono indicate sulle tavole di P.R.G. mediante un tratteggio parallelo alle strade stesse. Si precisa che questa indicazione è stata riportata per ragioni grafiche solamente lungo le strade di categoria B e C, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, ma è da considerare assolutamente vigente anche in tutta la restante rete stradale. Va comunque chiarito che a seguito della scala grafica utilizzata (1:5.000 e 1:10.000) tale tratteggio non può rispettare le reali distanze richieste dal Nuovo Codice della Strada e dal D.M. 1404/68 e quindi ad essi si rimanda in fase esecutiva per ogni più specifica prescrizione metrica.

INTERVENTI AMMESSI

Sia all'interno che all'esterno dei centri abitati la zona di rispetto stradale si intende come inedificabile, fatta salva la possibilità di insediamento di stazioni di servizio auto e rifornimento carburante, nel rispetto delle disposizioni previste dagli Enti preposti e degli articoli 39 e 42 delle presenti norme.

Inoltre si specifica che tale fascia è sottoposta esclusivamente alla regolamentazione definita dal presente articolo, anche se per semplicità di rappresentazione nelle tavole di P.R.G. è quasi sempre stata indicata all'interno di zone con destinazione differente.

Sugli edifici esistenti in tali fasce sono ammessi gli interventi edilizi di seguito elencati: RE1, RE2, RE3, CD, RE4, RE5, limitatamente alle modifiche di prospetto e alla trasformazione di S.N.R. in S.U. (l'eventuale aumento di Superficie Utile deve avvenire all'interno della sagoma planivolumetrica esistente) ed interventi di demolizione senza ricostruzione. Non sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione né ulteriori interventi rispetto a quelli previsti sopra.

Art. 41 Edifici attraversati da linee di zona

Nel caso in cui una linea di zona sia ad una distanza inferiore ai 5 metri da un fabbricato o lo attraversi, si deve intendere tale linea traslata a 5 metri dal limite dell'edificio stesso e considerare quest'ultimo incluso all'interno dell'area d'uso di cui fa attualmente parte.

Art. 45 Zona di rispetto fluviale ed aree golenali (zona omogenea E) Ef

Tali zone sono destinate alla difesa ed alla sistemazione idrogeologica dei corsi d'acqua, nonché alla salvaguardia ed alla sistemazione delle aree golenali, con possibilità d'uso per il tempo libero. Tali aree sono inedificabili.

(omissis)

CAPO VI - ZONE AGRICOLE**Art. 66 - Zone agricole (Zone omogenee E) - Definizione degli interventi generali E**

1 - Le zone omogenee E sono parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole dirette e delle altre attività (zootecniche, forestali), connesse con l'agricoltura, normate tramite il P.R.G./V. che disciplina inoltre gli interventi per il recupero del patrimonio produttivo agricolo e la tutela delle risorse naturali, ambientali e di uso dell'esistente patrimonio insediativo a fini sociali.

(omissis)

Art. 73 - Classificazione delle zone E.

1 - La classificazione delle sottozone afferenti le zone agricole, in funzione delle caratteristiche fisiche, produttive ed ambientali, è in parte coincidente con la perimetrazione delle Unità di paesaggio che nel territorio comunale di Cento sono definite e denominate:

- U.d.P. "Delle Partecipanze";
- U.d.P. "Dei Maceri";
- U.d.P. "Del fiume Reno";

Pertanto:

2 - Sottozona E1 - Delle Partecipanze - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale dopo aver recepito il P.T.P.R. colloca il sistema delle partecipanze agrarie all'interno delle "Zone di elementi di interesse storico-testimoniale". Si tratta di una forma di ordinamento fondiario di origine tardo-medievale che ha determinato un particolare assetto agrario ed insediativo tuttora presente sui territori interessati, ragion per cui il particolare carattere di infrastrutture del territorio riveste ormai carattere documentario. In questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli artt. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.3, AG.4, AG.9, AG.10.

Questa sottozona è definita e normata secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 delle presenti norme fino all'approvazione delle normative in itinere da effettuarsi da un gruppo di studio.

3 - Sottozona E2 - Dei Maceri - caratterizzata da terreni prevalentemente di medio impasto classificati come "Alluvionali". In tale sottozona si alternano aree in cui il paesaggio è monotono e piatto con aree ben dotate di essenze arboree ed arbustive e di frutteti.

L'elemento fondamentale caratterizzante questa sottozona è rappresentato dalla presenza di un numero elevato di maceri che testimoniano l'importanza che ha avuto la canapicoltura nel territorio di Cento.

(omissis)

4 - Sottozona E3 - "Del fiume Reno"

(omissis)

AREE A DESTINAZIONE E1

(omissis)

AREE A DESTINAZIONE E2 E E3

(omissis)

CAPO VII - NORMA DI TUTELA AMBIENTALE E DEGLI ELEMENTI STORICO-TESTIMONIALI**Art. 80 Unità di Paesaggio**

Il P.R.G. individua sulla Tavola n° 1 le Unità di Paesaggio secondo le indicazioni del P.T.P.R. (Unità di Paesaggio n° 8 "Pianura Bolognese, Modenese e Reggiana") e del P.T.C.P. (Unità di Paesaggio n° 2 "Della Partecipanza" ed Unità di Paesaggio n° 4 "Valli del Reno").

Il P.T.P.C. permette una ulteriore individuazione di unità di paesaggio di rango comunale sulla base di elementi fisici, biologici, antropici.

Le norme di cui ai successivi articoli sono finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi propri delle singole unità individuate.

Nel territorio di Cento le Unità di Paesaggio di rango comunale sono:

U.d.P. 1 - Delle Partecipanze

Tale U.d.P. è delimitata a Nord dalla Strada Statale per Correggio, a Ovest dalla via Riga, a Sud dalla via Lunga, ad Est dalla via di Renazzo, via Maestra Grande e via Campedella.

Vale quanto riportato all'art. 74 punto b e all'art. 83 delle presenti norme.

U.d.P. 2 Dei Maceri

Tale U.d.P. è compresa tra le U.d.P. Delle Partecipanze e Del fiume Reno. I terreni presenti in questa U.d.P. sono di origine Alluvionale e all'interno dell'U.d.P. si alternano aree in cui il paesaggio è monotono e piatto con aree ben dotate di essenze arboree ed arbustive e di frutteti.

In detta U.d.P. vanno prioritariamente convogliati i finanziamenti relativi al "Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie" attuativo del Reg. Cee n° 2328/91 ed ai Programmi zonali pluriennali agroambientali attuativi del Reg. Cee n° 2078/92 quali:

Il ritiro dei seminativi : Impegno F - Azione F1 "Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e riproduzione della flora e fauna selvatica ";

Azione F2 "Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico";

In generale, all'interno dell'U.d.P. non sarà possibile la modificazione di alcuni elementi quali corridoi ecologici, piantate, filari, siepi, senza preventiva autorizzazione comunale.

Per ogni intervento atto alla formazione di unità abitative, di servizi e di qualsiasi altra nuova costruzione, da parte di un Imprenditore agricolo si dovrà provvedere all'impianto di alberature e/o arbusti attigui ai fabbricati rurali secondo quanto stabilito dall'art. 33 del Regolamento del verde pubblico e privato. In tale U.d.P. la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua ai fabbricati pari a una volta la nuova superficie edificata. All'elaborato dovrà essere allegato un progetto del verde utilizzando preferibilmente specie arboree ed arbustive riportate nel Regolamento del verde pubblico e privato.

(omissis)

Art. 82 Elementi morfologico-documentali: i dossi (Art. 20 del P.T.C.P.)

L'art. 20 del P.T.C.P., comma 2, suddivide i dossi rilevati nella Provincia di Ferrara in due grandi categorie:

a) dossi di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;

b) dossi di rilevanza esclusivamente geognostica.

a) Come indicato sulla Cartografia del P.R.G., nel territorio comunale di Cento è stato individuato un "dosso coincidente con tracciati di valore storico"; esso si origina nella parte sud del territorio comunale, passa ad Ovest di Renazzo e prosegue per Dodici Morelli.

In tale dosso di valore storico-documentale oltre a vietare gli usi AG.4, AG. 9, AG.10, lo spandimento di liquami, le attività di cava e le discariche, si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui agli art. 76 e 77 delle presenti norme.

b) Nel territorio comunale di Cento sono stati individuati e riportati sulla Cartografia del P.R.G. alcuni "dossi di rilevanza esclusivamente geognostica".

Essi interessano le frazioni di Renazzo, Pilastrello, Buonacompra, Corpo Reno e Dosso ad Est, e le frazioni di Dodici Morelli, Alberone, Reno Centese, Casumaro a Nord Ovest.

Questi dossi non presentano tracce visibili sul microrilievo ed hanno una funzione prevalente di ricarica delle falde anche se modeste risultano le infiltrazioni superficiali.

Su tali dossi sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli art. 76 e 77 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.4, AG.9, lo spandimento di liquami, le attività di cava, le discariche, nuovi insediamenti di cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti.

(omissis)

Art. 83 - Zone di interesse storico testimoniale: Partecipanze agrarie cento-pievesi (art. 23 del P.T.C.P.)

(omissis)

Per tale zona vale quanto riportato all'art. 23 del P.T.C.P ed in particolare è vietato qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale. Gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

(omissis)

d) Opere pubbliche e infrastrutturali.

I lavori di carattere urbanistico, viario, tecnologico, canalizio, saranno realizzati per quanto possibile secondo i criteri della bioingegneria, con materiali e tecniche esecutive della tradizione locale.

Nel territorio delle Partecipanze, sottoposto a tutela ai sensi della Legge 1497/39, sono applicati i procedimenti autorizzativi previsti dalla Legge 431/85.

Il Comune rilasciata l'autorizzazione o concessione edilizia, a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia, provvederà ad inviare alla Soprintendenza di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini, autorizzazione ex art. 7 della Legge 1497/39 con relativa documentazione grafica, fotografica e tecnica.

La Soprintendenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica, potrà eventualmente proporre l'annullamento della autorizzazione, con provvedimento motivato, al Superiore Ministero.

Tale procedura è applicata anche alle richieste di concessione in sanatoria ai sensi della Legge 47/85.

Al fine di ridurre l'inquinamento provocato da eventuali scarichi civili si consiglia l'adozione di impianti di fitodepurazione come previsto dall'art.77 uso AG.13 delle presenti norme.

Art. 87 I Maceri

La cartografia in scala 1:10.000 dell'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "M" i maceri presenti su tutto il territorio comunale così classificati e riportati sulla Relazione Ambientale allegata alle presenti norme:

A) componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale, regionale vigente in materia;

B) componente ambientale di base, nel caso sia presente unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale;

C) componente storico - documentale nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi dell'Unità di paesaggio di riferimento.

I maceri che sono classificabili in tali categorie di valore devono essere salvaguardati attraverso opere di manutenzione e/o di ripristino. Per tali maceri è vietato qualsiasi intervento atto a determinare il loro tombamento.

Le alberature e le siepi attigue ai maceri vanno salvaguardate ed in caso di morte sostituite. In caso di interventi di ripristino o di creazione di nuovi maceri, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- al fine di aumentare la diversità delle fasce di vegetazione che si estendono dalle rive fino ad una profondità massima di 2 metri occorre che le sponde siano dolcemente digradanti con una pendenza al di sotto di 10°;
- la profondità massima dovrà essere pari a 1.5 - 2 metri al fine di consentire lo sviluppo della vegetazione ad ogni profondità;

- occorre verificare che la permeabilità del terreno sia scarsa o nulla al fine di consentire il ristagno idrico, che vi sia la possibilità di immissione dell'acqua, possibilmente per caduta, da corpi idrici situati nelle vicinanze (canali) e che vi sia la possibilità di scaricare l'acqua nella rete idrica già esistente.

I maceri che non sono classificabili nelle categorie di valore suddette, possono essere ripristinati o tombati previa autorizzazione al tombamento da parte del Comune ed acquisizione dei nulla osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e dell'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti flora faunistici ed ambientali.

Il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.

Art.88 Elementi di interesse storico testimoniale.

Sono da considerarsi elementi storico testimoniale, e quindi degni di tutela, le seguenti strutture:

- manufatti idraulici come chiaviche, botti, idrovore, ponti costruiti anteriormente al 1939;
- complessi produttivi e/o edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, ittici, e dell'argilla (ghiacciaie, fornaci, opifici);
- ville, delizie, castelli, chiese, ed edifici storici come municipi, teatri, scuole, sedi di organizzazioni politiche.

La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali indica con apposita simbologia "T" gli elementi storico-testimoniali individuati sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G.

Per questi elementi è prevista la conservazione mediante manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora siano previsti interventi di recupero o di ampliamento dell'esistente, si dovrà tener conto delle tipologie e materiali tradizionali soprattutto per quel che riguarda gli edifici (copertura, grondaie, infissi, mantenimento degli allineamenti con i muri perimetrali esistenti, ecc.).

Non è ammessa la demolizione di tali elementi tranne che nei casi di comprovata irrecuperabilità degli elementi per ragioni statiche o igieniche da valutarsi con adeguata documentazione in sede di Commissione Edilizia Integrata.

Le alberature, i filari e le siepi ed i giardini tradizionali esistenti in prossimità degli edifici oggetto del presente articolo, devono essere curati e conservati. Le norme relative alla loro tutela sono quelle previste nel Regolamento del verde pubblico e privato.